

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3676

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROTUNDO

Norme per il restauro e la tutela del barocco
nella provincia di Lecce

Presentata il 12 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con la presente proposta di legge si intende perseguire l'obiettivo di realizzare concrete e immediate azioni di recupero e di tutela del patrimonio artistico costituito dal barocco leccese sito nei centri minori nella provincia di Lecce.

Ciò si rende necessario perché ci appare opportuno e giusto allargare a importanti monumenti ubicati in alcuni centri urbani della provincia le provvidenze già concesse per la valorizzazione del barocco della città di Lecce, con apposita legge approvata nella passata legislatura (legge 9 marzo 2001, n. 59).

Il testo che si propone è stato già approvato nella XIII legislatura dal Se-

nato della Repubblica, in data 28 febbraio 2001 (ad iniziativa dei senatori Manieri ed altri), e solo la fine della legislatura ha impedito il compimento definitivo del suo *iter* alla Camera dei deputati (atto Camera n. 7676).

Il barocco leccese non si esaurisce infatti nel patrimonio pur rilevantissimo della città capoluogo; esso si estende alle opere di eccezionale valore artistico delle città di Galatina, Gallipoli, Nardò, Copertino, Casarano, Tricase e Maglie, anche esse di straordinaria rilevanza nazionale ed internazionale e ricche di significative testimonianze barocche, che necessitano di essere riconosciute, sostenute e valorizzate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano, Tricase e Maglie è di preminente interesse nazionale.

ART. 2.

1. Per la conservazione e la tutela del patrimonio di cui all'articolo 1, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento d'intesa con le competenti soprintendenze e i comuni interessati, sentita la Commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, il piano pluriennale degli interventi da realizzare, indicandone strumenti e procedure attuative. Il Ministro vigila, tramite le competenti sovrintendenze, sull'attuazione dei lavori.

2. Agli eventuali aggiornamenti del piano si provvede con la stessa procedura di cui al comma 1.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0042260